



## **COMUNE DI BRANCALEONE**

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

### **ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRANCALEONE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

#### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA E DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA**

In ossequio alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni impartite nel corso degli anni dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria concernenti la disciplina della propaganda elettorale, **si evidenzia che tutte le manifestazioni di propaganda elettorale dovranno svolgersi nel rigoroso e puntuale rispetto della normativa vigente in materia.**

**In proposito, gli organizzatori delle predette manifestazioni di propaganda elettorale avranno cura della piena attuazione di quanto di seguito riportato.**

In via preliminare, tutte le manifestazioni relative alla propaganda elettorale ed in special modo i comizi, dovranno svolgersi nei limiti di una civile competizione. Il confronto politico deve svolgersi nell'assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale ed in un clima di serena e civile dialettica democratica.

In particolare, si ricordano

- le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21) nonché di “riunirsi pacificamente..... “(art. 17), attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 e successive modificazioni – nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956 n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;
- il divieto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati dalle amministrazioni comunali, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle sui fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 legge n. 212/56) ed a maggior ragione, su “monumenti ed opere d’arte” di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina (art. 162 d.lgs. 42/2004).

Si ricorda, al riguardo, che l’amministrazione comunale è tenuta – ai sensi delle vigenti disposizioni – a provvedere **alla immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritte ovunque effettuate.

Le **spese sostenute dal comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, saranno poste a carico dell’esecutore materiale (vds. al riguardo art. 15 – 3<sup>a</sup> comma – legge 515/93 ed art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2007).**

Si rammenta che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa, radio, tv, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile** (art. 29 – 3<sup>a</sup> comma – legge 81/93 ed art. 3 - 2<sup>a</sup> comma – legge 515/93).

Tutte le violazioni alle disposizioni relative alle affissioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge 515/1993).

Si ricordano agli elettori ed ai rispettivi candidati le principali regole che disciplinano la propaganda elettorale ed, in particolare, che:

1. i manifesti regolarmente affissi negli appositi riquadri non devono essere lacerati, deturpati o coperti (art. 8 legge 212/56 e successive modificazioni);
2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste - art. 3 legge 130/1975;
3. dal 30° giorno precedente la data di consultazione (**24 aprile 2026**) è vietata ogni forma di **propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso** - ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 4 legge 130/75) e, cioè, quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc. che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
4. non è consentito il **lancio ed il getto di volantini** di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge 212/1956, come modificato dall'art. 4 della legge 130/1975), ma ne è consentita la distribuzione a mano;
5. dal **24 aprile 2026 al 22 maggio 2026 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore** (previsto ex art. 18 T.U.L.P.S. n.773/31). Durante detto periodo **l'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili** è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);
6. sino al penultimo giorno prima della votazione (**22 maggio 2026**) sono ammesse solo le seguenti forme di **messaggi politici su quotidiani e periodici**: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni destinate ad indicare i programmi elettorali (art.7 - commi 1 e 2 – legge n. 28/2000);
7. dal 15<sup>a</sup> giorno antecedente la data delle votazioni (**09 maggio 2026**) sino al termine delle operazioni di votazione (**25 maggio 2026**) è vietato rendere

pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori;

8. nel giorno precedente (23 maggio 2026) ed in quelli stabiliti per le elezioni (24 e 25 maggio 2026) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali, o altri manifesti di propaganda (art. 9 legge 212/1956).

Nei giorni della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale diretta ed indiretta entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 1 della legge 130/1975.

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI**

Ciascuna lista di candidati nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, è tenuta a comunicare preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. o Sindaco quale Ufficiale di Governo, ove manchi il primo), **almeno 48 ore prima** e non prima di **tre giorni**, il luogo e l'orario di svolgimento dei comizi; analogha comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali.

In caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni; sarà lasciato un congruo intervallo (**almeno 30 minuti**) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi.

I comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al **22 maggio prossimo**, dalle ore **9,00** alle ore **23,30**; nell'ultima settimana precedente le consultazioni, i comizi sono consentiti fino alle ore **24,00**.

I comizi non potranno tenersi in località ed orari che possano disturbare le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati.

E' vietato distribuire o vendere durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche, materiale di propaganda, giornali e volantini ed effettuare raccolta di firme.

L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi, per il caso in cui subito dopo debba esserne tenuto altro, sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di **sessanta minuti**.

Viene ribadito che nessuno dovrà arrecare disturbo ai comizi stessi, evitando eccessi ed intemperanze verbali.

Per quanto concerne i comizi di propaganda elettorale ed i luoghi dove gli stessi devono tenersi vengono individuate le seguenti Piazze:

<b>Piazza Stazione – Brancaleone</b>
<b>Piazza Luigi Condemi- Razzà</b>
<b>Piazza delle Case Popolari – Paese Nuovo</b>
<b>Piazza Chiesa dell'Addolorata – Galati</b>

## **ALTOPARLANTI**

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

## **GAZEBO**

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei **gazebo** per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;
- **all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorché le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**
- 

### STRISCIONI

E' vietato apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici anche condominiali che ospitano uffici pubblici ed istituzionali.

### PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi nonché nel giorno antecedente e in quelli stabiliti per le elezioni.

È autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

È vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

\*\*\*\*\*

**Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche**, musicali a carattere politico - quali festivals e feste di partiti – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse.

**Si raccomanda l'osservanza del provvedimento del 10 gennaio 2013 (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013), con il quale il Garante per la protezione dei dati personali** ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Si evidenzia la necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di lista e di gruppo degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Brancaleone, 08.05.2026

Il Segretario comunale

Dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo